

## CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'adattamento dei contingenti bilaterali e del numero delle autorizzazioni di transito per i trasporti di merci su strada effettuati tra Stati membri

### A. RICHIESTA DI PARERE

Nella 46<sup>a</sup> sessione del 23 e 24 settembre 1968, il Consiglio ha deciso di consultare, in conformità dell'articolo 75 del trattato che istituisce la CEE, il Comitato economico e sociale sulla proposta di cui sopra.

La richiesta di parere è stata indirizzata dal Presidente del Consiglio al Presidente del Comitato economico e sociale con lettera in data 24 settembre 1968.

### B. TESTO CHE È STATO OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE

Il testo oggetto della consultazione è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 123 del 26 novembre 1968, pag. 2.

### C. PARERE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Nella 76<sup>a</sup> sessione plenaria tenuta a Bruxelles il 26 e 27 febbraio 1969, il Comitato ha adottato il parere sul testo di cui al precedente capitolo B, all'unanimità dei 75 membri presenti o rappresentati.

Il testo di tale parere è il seguente:

#### IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE,

vista la lettera del 24 settembre 1968, con la quale il Presidente del Consiglio di ministri lo consulta in merito alla «Proposta di decisione del Consiglio relativa all'adattamento dei contingenti bilaterali e del numero delle autorizzazioni di transito per i trasporti di merci su strada effettuati tra Stati membri»,

viste le disposizioni del trattato istitutivo della Comunità economica europea e segnatamente quelle dell'articolo 75,

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza d'incaricare la sezione specializzata per i trasporti dell'elaborazione del parere in materia (decisione presa il 24 settembre 1968, in conformità dell'articolo 23 del regolamento interno),

visto il proprio parere in merito al «Memorandum sull'orientamento da dare alla politica comune dei trasporti»,

visto il proprio parere riguardante la «Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla creazione e al funzionamento di un contingente comunitario per il trasporto di merci su strada all'interno della Comunità,

visto il parere della sezione specializzata per i trasporti,

vista la relazione della sezione specializzata per i trasporti, presentata dal sig. Renaud, relatore,

visto quanto deliberato dalla propria assemblea nel corso della 76<sup>a</sup> sessione plenaria, del 26 e 27 febbraio (seduta del 26 febbraio),

considerando che la politica comune dei trasporti deve svilupparsi in maniera progressiva, equilibrata e parallela sul triplice piano dell'integrazione comunitaria dei trasporti, dell'organizzazione del mercato e dell'armonizzazione delle condizioni di concorrenza;

considerando la necessità di determinati provvedimenti provvisori fino all'attuazione di un regime generale che disciplini, sul piano comunitario, l'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada tra Stati membri;

considerando che nella decisione del 14 dicembre 1967 il Consiglio di ministri delle Comunità europee ha disgiunto, per un periodo di tre anni, il problema

dell'adattamento dei contingenti bilaterali dal regolamento attinente alla costituzione di un contingente comunitario composto di 1.200 autorizzazioni;

considerando che in relazione all'entrata in vigore dell'unione doganale la mancanza di disposizioni comunitarie che disciplinino l'adattamento dei contingenti bilaterali può compromettere uno sviluppo dei trasporti stradali di merci in armonia con lo sviluppo della domanda di trasporto stradale che si esprime nel quadro della domanda globale di trasporti e che è conseguente all'incremento degli scambi tra gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

Il Comitato economico e sociale approva la proposta in oggetto, fatte salve le osservazioni e proposte di modifica che seguono.

#### I. OSSERVAZIONI GENERALI

Il Comitato si compiace dell'iniziativa presa dalla Commissione di completare la disciplina adottata dal Consiglio per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del contingente comunitario con un'azione rivolta all'adattamento dei contingenti bilaterali.

Una sollecita azione in questo campo è necessaria per accelerare l'attuazione della politica comune dei trasporti il cui processo formativo ha subito i gravi ritardi che lo stesso Comitato ha deplorato in molte occasioni.

In attesa di una più completa disciplina della materia che crei le condizioni necessarie perchè sia possibile applicare sull'intero territorio della Comunità un regime dei trasporti stradali analogo a quello esistente all'interno degli Stati membri e che metta in atto, anche in questo settore, i principi del trattato, il Comitato ritiene indispensabile che siano rapidamente messe in applicazione le disposizioni riguardanti:

- la soppressione delle doppie imposizioni che gravano sugli autoveicoli stradali,
- l'armonizzazione delle strutture delle tasse sugli autoveicoli industriali,
- il ravvicinamento progressivo delle imposte sul gasolio,
- l'armonizzazione sociale.

I contingenti bilaterali costituiscono un importante strumento da utilizzare per evitare che la circolazione delle merci incontri di fatto ostacoli che è compito delle Istituzioni comunitarie rimuovere per realizzare una reale unione economica.

È pertanto logico l'intervento della Commissione nella necessaria opera di continuo adattamento dei contingenti bilaterali alle realtà del mercato e agli sviluppi determinati dall'entrata in vigore dell'unione doganale.

A tale proposito, il Comitato ha ben presente il senso di profonda delusione che si va diffondendo tra i vettori e tra gli utilizzatori per le difficoltà che ancora si incontrano — almeno in alcuni dei sei Stati, benché siano trascorsi dieci anni dall'entrata in vigore dei trattati — per ottenere le autorizzazioni al trasporto stradale di merci in provenienza o con destinazione di altri Stati membri o per l'attraversamento del territorio di questi.

#### II. OSSERVAZIONI PARTICOLARI

##### Articolo 1

Costatando che il testo limita i provvedimenti ai trasporti di merci su strada effettuati tra gli Stati membri, il Comitato auspica che dei negoziati vengano intrapresi con l'Austria e con la Svizzera, qualora il transito attraverso i paesi terzi possa rendere difficile l'applicazione delle disposizioni previste dalla proposta in esame.

All'uopo, esso suggerisce di aggiungere all'articolo 1 un nuovo capoverso del seguente tenore:

«Entro e non oltre il 1° luglio 1969 saranno avviati con l'Austria e con la Svizzera dei negoziati allo scopo di ottenere che le disposizioni vigenti in detti paesi per i trasporti in transito di merci su strada in provenienza e a destinazione della Comunità non ostacolino l'applicazione della presente decisione».

##### Articolo 2

###### Punto 1

1. Il Comitato è del parere che la formulazione del criterio da prendere in considerazione per adattare i contingenti bilaterali («le necessità di trasporto, segnatamente di trasporto stradale») sia troppo imprecisa e che la relativa applicazione da parte degli Stati membri possa dar luogo a numerose difficoltà, che non faciliteranno certo la conclusione di accordi su tali contingenti.

2. Onde giungere ad un'interpretazione meno imprecisa di questo criterio, il Comitato ritiene che occorra intenderlo nel seguente modo: le necessità di trasporto di merci su strada tra gli Stati membri, necessità di cui all'articolo in esame, possono essere determinate in maniera corretta, per il periodo avvenire, soltanto se ci si fonda su una previsione dell'intero fabbisogno di trasporto tra gli Stati membri. Questa previsione potrà basarsi sull'evoluzione probabile delle relazioni commerciali. Un altro metodo, ad esempio quello dell'applicazione pura e semplice delle percentuali d'incremento registrate finora nei trasporti internazionali di merci su strada, potrebbe facilmente portare ad una valutazione inesatta delle future necessità in materia di trasporto su strada. Sarebbe pertanto opportuno decidere che nel corso dei negoziati tra Stati membri le necessità in materia di trasporto stradale saranno determinate nel quadro generale dell'intero fabbisogno di trasporto.

3. D'altra parte è sottinteso che l'espressione « necessità di trasporto stradale » non riguarda le autorità degli Stati membri incaricate di condurre i negoziati per fissare i contingenti bilaterali, bensì le imprese degli Stati membri che vogliono far trasportare mediante autoveicoli stradali i loro prodotti verso gli altri Stati membri o effettuare esse stesse tali trasporti.

Lungi dal rappresentare un ordine di grandezza che dovrà essere normalizzato mediante il contingentamento, le necessità in parola costituiscono il criterio utilizzato per determinare il volume del contingente.

#### Punto 3

Il Comitato fa osservare che non è previsto esplicitamente l'obbligo di adattare le autorizzazioni di transito per quegli Stati membri il cui territorio sia appunto attraversato in transito. Esso propone pertanto di inserire nel testo del punto 3 una disposizione riguardante l'obbligo di un adattamento in funzione del criterio di cui al punto 1.

#### Punto 5

Il Comitato teme che le disposizioni del punto 5, che semplificano i documenti di cui avevano a tutt'oggi bisogno i trasportatori, provochino delle difficoltà pratiche nel caso di traffici attraverso uno Stato che mantiene un contingente di transito.

Il Comitato ritiene pertanto che sarebbe stato più logico mantenere provvisoriamente il sistema in vigore, che comporta due autorizzazioni differenti, una per il traffico bilaterale e l'altra per il traffico in transito.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 1969.

*Il Presidente  
del Comitato economico e sociale*  
Mathias BERNIS

## CONSULTAZIONE DEL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

### A. RICHIESTA DI PARERE

Nella 46ª sessione del 23 e 24 settembre 1968, il Consiglio ha deciso di consultare, in conformità dell'articolo 100 del trattato che istituisce la CEE, il Comitato economico e sociale circa la proposta di cui sopra.

La richiesta di parere è stata indirizzata dal Presidente del Consiglio al Presidente del Comitato economico e sociale con lettera in data 24 settembre 1968.

### B. TESTO CHE È STATO OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE

Il testo oggetto della consultazione è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 125 del 28 novembre 1968, pag. 1.